Sent. n.118/2024

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8575 del registro di segreteria, depositato in data 18 febbraio 2020, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti della sig.ra LAGIOIA Antonia, nata a Cassano delle Murge (BA) il 28/10/1955, C.F. LGANTN55R68B998W, nella sua qualità di agente contabile esterno per il comune di Matera per l'esercizio 2018, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva RESIDENZA ARCO DEL DUOMO, con luogo di esercizio in Matera, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo al predetto esercizio finanziario.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Annunziata Somma, il P.M. dott. Adamo Nicola Pepe;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 30/2020 del 15/05/2020, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Con nota prot. n. 047764 del 14/06/2021 il comune di Matera comunicava che, a seguito della notifica dei decreti per resa di conto giudiziale anno 2018, effettuata agli agenti contabili interessati ai sensi dell'art. 141, comma 5, del C.G.C., nonché da un confronto con la banca dati dell'anagrafe tributaria, le strutture ivi indicate, tra cui quella in epigrafe, avevano trasmesso il conto giudiziale che, debitamente parificato, veniva allegato alla predetta nota.

Con istanza depositata in data 26/09/2024 il P.M. chiedeva che venisse fissata «*…l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per rendere, all'esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto depositato, dichiarare la cessazione della materia del contendere*».

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M. insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, il conto relativo all'anno 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 30/2020.

Pertanto, viste le richieste del P.M., questo Giudice deve conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere del giudizio indicato in epigrafe.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr.: Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 4 dicembre 2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Annunziata Somma